
**** La soggezione dell'utenza superiore al Ponte di Vedano
al Regio Ufficio d'Olona. Vicende 3°.....dal 1541 al 1775
.....

-
- parte 3°
-

8°) - Perchè nelle dette parti ordinariamente fossero in così poca quantità, che non dovessero meritare considerazione alcuna e fossero più le acque che nasceressero dalli beni dé Comparenti, ed accrescevano l'Olona, che quelle che si servivano per adacquare i loro prati, talmente che da essi e loro beni.

L'acque dell'Olona pigliassero aumento e non diminuzione come si potesse vedere, e prendere la misura delle acque al luogo di FRASCHIROLO, e nel sito ove entrano le acque de la BEVERA, essendo ivi maggior il corpo delle acque all'ingresso della Bevera, lo che non accadesse nella parte più abbasso, nelle quali li utenti avessero il solo beneficio di godere delle acque, né vi facessero entrare alcune delle proprie e perciò la ragione degli uni, fosse diversa degli altri; e conseguentemente si dovesse diversamente determinare.

9°) - Perchè li prati che si adacquano con le Fontane, nascenti nei loro beni, e dai loro datori non vi fosse dubbio, che non fossero comprese nelle N.C. ed altri Ordini, che parlavano soltanto di Utenti d'abbasso, il che non concorresse nelle fontane proprie delli detti Comparenti e loro Datori, qualora non fossero mai state spazzate dagli Utenti del F. Olona.

10°) - Perchè nelle N.C.- si scopre chiaramente che non parlando della BEBERA in sù, perchè in essa si descrive la larghezza, che doveva avere il Fiume Olona, e dal detto luogo, ove entra nella Bevera, in sù l'alveo non fosse in molti luoghi neanche la terza parte, disponessero ancora dette N. C., che le Bocche, gli Incastri, avessero il PIEDE, alto dal fondo dell'Alveo, per due terzi di un Braccio, e le bocche non in maggior larghezza di braccia DUE e MEZZO, quando in quelle parti per ristretto che fosse l'alveo, d'ordinario le acque non fossero alte più di mezzo braccio, e per lo più nemmeno una quarta, se non in occasione di grande pioggia, cosicchè gli utenti non si potessero mai servire di dette acque, ed occorrerebbe, ch'essi sebbene padroni della medesima, poichè nascenti per lo più nei loro beni, dovessero questi lasciar andare a male, perchè venissero le acque ad adacquare li beni degli altri; assurdo contro ogni legge di giustizia, di natura e di carità.

11°) - Perchè in ogni caso vi fossero molte dichiarazioni fatte di non aver luogo le dette N. C. et Ordini dal Ponte di Ve-

dano in sù, come da quelle, le quali &, tanto maggiormente del luogo, ove si unisce la Bevera colla della Olona, in su, militando maggior ragione come sopra.

Quindi per dette et altre ragioni da dedursi addimandando di non essere molestati per detta causa, anzi quanto fosse spediante, dichiararsi che dette N. C. Gride et Ordini, non avessero luogo al detto sito, ove si unisce la Bevera in sù.

Il 20 settembre (1619) fecero avanti al Senatore Conser.re CONFALONIERI, le loro opposizioni nella comparizione di Giovan. Maria ORRIGONI e fratelli, Giovanni Paolo ORRIGONE, e Benedetto GRIFI, tutore e curatore dei Figli del fi Pietro Pavolo Orrigone, come possessore di beni della CASSINA detta del MENTASTO, dicendo d'aver nel pacifico immemorabile possesso d'estrarre dall'Olona, ossia Bevera, le acque per una piccola Roggia, in uso agli abitanti della Cassina, priva di Pozzi, per l'abbeveraggio delle bestie, ed anche per l'uso dei loro beni, cosicchè tal possesso avendo Titolo, e non dovesse aver luogodisposizioni delle N. C: et Ordini, ecc. massime trattandosi di doversene servire per le necessità umane, e rapporti alli beni, perchè gli STATUTI, e le N. C. non avessero luogo dal Ponte di Vedano, in sù, attesa la modicità delle acque e li grandi danni, e rovine causate dalle inondazioni dei Torrenti, notorio al prefato Conservatore dalla visita fatta e per servirsi ancora delle proprie acque, nascenti dai loro possessi di beni.

Contradisise nuovamente il suaccenato Cavaliere e dott.Colleggiato Gio Pietro BIUMI il 12 dello stesso mese per causa di un PRECETTO intimato ai suoi massari in BIUMO Superiore et Inferiore, opponendo le stesse eccezioni, e chiedendo la loro annullazione, e d'essere mantenuto nel possesso come sopra.

Molestato altresì, con un PRECETTO ad allegandum, d'ordine del Sindicatore TAGLIABO', Gian Pietro UNGARO, come fittabile dei prati superiori al Ponte di Vedano, per la non prestata sigurtà, nel tempo prescritto delle N. C., e comparso il 13 dicembre 1619, Pompeo MARTIGNONE, locatore delli medesimi prati, in difesa della propria e del detto suo affittuario, chiedendo a cosa intera, d'essere ammesso a darla lo stesso giorno, ammesso dal detto Sindicatore, per trattarsi di cosa conosciuta intera, e prestarla negli atti alla foema delle dette N.C. ed ordini.

L'anno 1620, alli 8 febbraio, -----
Precettato MichelAngelo ORRIGONE, e perentoriamente citato a vedersi condannare nella pena degli Ordini, perchè nell'atto della suddetta Visite Senatoria, vi fosse rivososciuta nel territorio di BIUMO Superiore, una chiusa, attraversante il letto del fiume Olona colla quale si estraesse quantità d'acqua all'irrigazione dei suoi prati, fece la di lui comparsa e composta la Causa, ottenne dallo stesso Sindicatore PERABO', l'assoluzione liberatoria.

Il 27 aprile del 1620, d'ordine del Regio Commu° e Giudice Martino de SALINAS ad istanza delle Nobili Sindici del Fiume fu intimato avviso al sopradetto Fisico Francesco PRANDONE, con termine di tre gg. a dover pagare ed aver pagato nelle mani del Cancelliere PUSTERLA, la somma didi 183 (Centottantatre) denari 6 (sei) delle quali era debitore verso gli stessi Sindici, per altrettato da det-

29

to fu Giovanni Battista PRANDONE di lui fratello, esatto da diversi Utenti del Fiume, come dai confessi delk medesimo, senz' aver dato esso denaro ai Sindici d'Olonza, né agli loro antecessori, sendone tenuto alla soddisfazione in vigore dell'Istrum° di Convenzione fra li Nobb. Sindici, ed esso Giovanni Battista, seguito, rogato dal dott. Antonio BENZONE, notaio di Milano, l' 11 luglio 1612, altrimenti, passato detto termine e non fatto pagamento della surriferita somma, si sarebbe passato ad ogni opportuna esecuzione, reale e personale, in forma Camerale.

Il 20 successivo agosto, d'ordine del Senatore don Luigi MELZI, sudelegato Conserv.re e del Giudice Comm° De CELAIJA, istante il Regio Fisco, fu precettato Giovanni Giacomo CORRENTE, d° Forengo, a doversi stoppare, a far stoppare la bocca fatta di nuovo al M A G L I O, nel territorio di BIUMO, e distruggere il canale fatto di muro poco di sotto alla bocca del Maglio.

Nel giorno 26 dello stesso mese per compimento delle provvidenze comandate dal SENATO Ecc.mo, lo stesso Ministro Conserv.re, con sua Ordinazione, incaricò l'allora Giudice Comm°, che con l'assenza del Cancelliere, ad opera dell'Ing. BARCA e di Lui figlio, con li campari del Fiume, si trasferisse ad eseguire, e far levare tutte le Chiuse, e Speroni, in qualsivoglia modo, fatti nel letto del Fiume, servienti ad adacquare prati dal PRINCIPIO del FIUME, sino alla FINE, a riserva delle Chiuse Molinare, facendo stoppare in buona parte le bocche ed i cavi, e, conducenti all'irrigazione dei Prati, per braccia 5 (cinque) di lunghezza, in modo che li cavi così stoppati, restassero uguali alle Rippe, ed il letto del fiume in tutto e per tutto si rendesse libero, e senza verun impedimento; indi li facesse intimare un Precetto agli utenti d'esse Chiuse, e Bocche, che più non ardissero far tali chiuse e speroni in detti luoghi, ed altrove, né aprire le dette bocche con dare le medesime così stoppate, in salvaguardia, sotto pena di scudi 100 (cento) per ciascun contraffacente, e per ciascuna volta, che si fossero trovate aperte, da applicarsi alla Regia Camera; si levasse il Canale fatto di muro del suddetto Giovanni Giacomo CORRENTE, e si stoppasse di pietre, e calcina, la bocca nuova, fatta per condurre le acque al canale ed adacquare li prati, e con altri capi particolari a riparo degli stessi abusi, ed usuripazioni, ai quali fu data in appresso l'opportuna provvidenza.

Il 6 immediato settembre (1620) -----
trasferitosi a Varese, lo stesso Giudice e Comm° De CELAIJA, cogli annunciati Cancelliere, Ingegnere, suo Aiutante e campari, fece intimare al CONSOLE e SINDACO del borgo di VARESE, l'Ordine di consegnare una Guida, pratica di tutti li possessori di Prati sul Fiume, e delli Mulini dello stesso, in quel contorno, e 6 (sei) operai con li istromenti, ad effetti di lavorare, ed eseguire quanto gli era stato commesso di fare, e ciò sotto la pena di scudi 100 (cento), d'essere applicati alla Regia Camera, in caso di disobbedienza.

Il 7 settembre, furono precettati, d'ordine d'esso Comm° ad allegare la causa, perchè non dovessero essere condannati, nelle pene delle N. C., Ordini e Gride: Battista PONTI, mulinaro di Francesco GRIFFI; Anrobio BOLOGNINO, affittuario del Mulino della Cavendra; e Tommaso detto il FILADORE, abitante allo stesso mulino, per esservi riconosciute due Chiuse, che attraverso tutto il cavo d'Ol. costrutte, da pali, legni e sassi, nel territorio di BIUMO Inferio-

re, in vicinanza del Ponte Nuovo, come denominato il MALNATE, come fittabile di Gabriele PERUCCHETTI, per esservi riconosciuta, nel territorio di INDUNO Olona, una Chiusa attraversante tutto il letto del detto Fiume, colla quale conducevano le acque alla irrigazione dei prati, dello stesso Fittabile e a Rigario VIDEMARI, come fittabile del dott. Ippolito BIANCHI, per esservi ritrovate due chiuse attraversanti il Fiume in territorio di BIUMO Superiore, colla quale introducevano acque all'irrigazione dei prati, il tutto contro le disposizioni delle N.C. ecc. ecc.

Nello stesso giorno per esecuzione dell'ordinato C.te Senatore Cons.re MELZI, d'ordine del Regio Giudice Comm°, ad istanza del Regio Fisco e dei Sindaci del Fiume, venne precettato l'anzidetto Michele ORRIGONE, denominato Bricolino; a non ardire, nè direttamente, nè indirettamente per sé e per gli altri, a far costruire veruna Chiusa, al traverso del Fiume, o "in parte di esso, né mettervi alcun impedimento per divertire le acque nel territorio di BIUMO Inferiore, poco disotto al Ponte NUOVO, presso il Mulino di Gaspare PORCARA, nel sito dove eravi la Chiusa, che serviva per adacquare i suoi prati, e di alcune persone, la quale il detto Giudice Comm°, la mattina dello stesso giorno, era stata fatta levare del tutto, coll'otturazione della Bocca della Roggia, né far costruire altre simili chiuse, né mettervi nessun impedimento, sotto l'egual pena di scudi 100 (cento), in caso di inobbedienza.

Sotto il giorno 9 del detto mese, contraddicendo il dott. Bartolomeo CHIESA, procuratore del Sig. Cardinale Roberto UBALDINI, commendatario dell'Abbazia della CAVEDRA, a difesa di due accennati Molinari, disse ostasse alla pretesa condanna, l'immemorabile possesso, in cui erano li Padroni delli Molini, al disopra del Ponte di VEDANO, di tenere le chiuse attraversanti il Fiume, e queste ancora, perchè in tal modo erano necessarie nel tempo di SICCITA', ed essere queste Chiuse permesse dalle N.C. et Ordini, concludendo, et addimandando, doversi circoscrivere il precetto, trasmesso alli detti Molinari, come N U L L O, nè questi doversi ulteriormente molestare, protestando in difetto di ingiustizia, e tutte le spese, non che di aver ricorso, ed altresì ricorrere, e reclamare, renderne avvisato il prefato CARDINALE per l'opportuna provvidenza, trattandosi di FONDI ECCLESIASTICI.

A relazione nel dì 14 fatto dal predetto Regio Giudice et Comm°, della contumace disobbedienza dei Possessori dei MULINI, e degli Utenti delle Acque del Fiume, e della subernazione, fatta dalli Consoli di VARESE, e Luoghi Circostanti, acciocchè, non si prestassero né somministrassero uomini, comandati all'esecuzione dell'ordinato del SENATO Ecc.mo, e del prefato sig. Conservatore, discorso l'affare in un Congresso dei Nobili Sindaci per provvedere ai disordini, cotanto scandalosi e pregiudizievole a tutti gli utenti, fu determinato l'accesso dello stesso zelante Ministro al detto Borgo di VARESE, per la visita e distruggimento di tali chiuse, et suturazione di tutte le bocche, e scannonio, ove, giunto colli suaccennati Ufficiali all'ora di pranzo del giorno 24; e ritrovati li Signori Sindaci, li due campari del fiume, ed alcuno dei molinari di Legnano, con sei uomini, condotti per l'esecuzione dell'opera, date le opportune disposizioni furono distrutte nel territorio di BIUMO Inferiore, la Chiusa attraversante il fiume, ed interato lo scannone della cima di un prato di ragione di Aluiggi FRAT-

31

TINA: altra Chiusa attraverso come sopra, ed uno sperone, ed interrati due scannoni nella riva di un prato di Giovanni Pietro BUZZO; altra Chiusa attraverso, come sopra, ed interrato uno scannone nella riva del prato di Prospero ORRIGONE; altre due Chiusse attraversanti, come sopra, ed interrati due scannoni nella riva di due pezzi di prato del dott. Coll.to Giovanni Pietro BIUMO.

Nel territorio di BIUMO Inferiore, la chiusa attraversante come sopra, ed interrata la bocca grande ed estirpati gli stivi di legno della medesima serviente all'adacquamento dei prati della signora Laura ORRIGONI e di Giuseppe DRALLO.

Altro sperone, attraversante in gran parte il letto del fiume, per condurre acqua ai prati di Giovanni Paolo ORRIGONE, il qujale asserendo, che serviva a comodo di una piccola terra, sopra la Collina, priva di pozzi, e per l'abbeveraggio delle bestie, fattosi perciò una visita, e riconosciutovi che l'acqua serviva ad una grandissima irrigazione di prati in quantità, e si disperdeva, né ritornava al Fiume, fu perciò d'ordine del prelodato Ministro, fatta distruggere ed interrare la Bocca; Altra chiusa attraversante il fiume, come sopra, con uno scannone nella riva del prato di Pietro dé PERI, fatta pure distruggere con l'interramento dello stesso scannone: Altro scannone con una Roggia nuovamente fatta nel territorio di MALNATE o sia GURONE, con estrazione di grandissima quantità d'acqua ritrovatasi nei prati di Filippo CASTIGLIONE e di Girolamo FAVERO, ed anche in quelli di Francesco PICCINELLI e Giovanni Battista CASTIGLIONE e Pavolo MAFFIOLO, parimenti fatta stoppare ed interrate:

Nel territorio di BIUMO Inferiore tre chiusse attraversanti, come sopra, con altrettanti scannoni, a ciascuna di essa riva portandi ad irrigare il prato del dott. Coll.to d. Giovanni Pietro BIUMO, fatte distreggere come sopra; ed interrati gli scannoni.

Nel territorio di MALNATE una Chiusa attraversante, come sopra, con una bocca conducente ai prati di Margarita PESINA, detta "la Befana", fatte rispettivamente distruggere ed interrare. Altra chiusa, come sopra con uno scannone per introdurre le acque nei prati di Giovanni Ambrogio PESSINA, nello stesso territorio, con il distruggimento dell'una, ed interramento dell'altra: altra chiusa più rilevante, al traverso di tutto il fiume, con una trave per "cappello", ed una bocca grandissima, estraente molta quantità d'acqua all'irrigazione d'un rilevante numero di prati di diversi PARTICOLARI, dé qualisi può scoprire soltanto il nome di Pietro dé PAVOLI, d'esso luogo di MALN ATE, con esservi fatto tagliare il detto "cappello", distruggere tutta la Chiusa, ed interrare la stessa bocca, lo ché essendo stato distintamente riconosciuto, ed approvato dal Conte Conservatore, colla soddisfazione di aver reso libero l'alevo del fiume d'Olona in quelle parti; proseguendo la sua visita al disotto di tutto il ponte di VEDANO, si restituì la sera del giorno 28 a questa Città.

Con avvisi in data del medesimo giorno 18, fu trasmesso a tutti li suddetti ABUTENTI, non solo il PRECETTO ad allegare la causa perchè no dev'essere condannati nelle pene degli Ordini, e de le Grida, ma altresì a ciascuno di loro in SOLIDUM, il termine di un giorno ad aver pagato nelle mani del Cancelliere Provinciale, trattenujtosì nel luogo di Tradate (don. G.ppe PUSTERLA - n.d.r.) la somma di ciascuno d'essi tassata, per causa delle spese fatte nell'

accesso a Varese del mentova to amplissimo Conserv. d. MELZI, cogli individui del Regio Ufficio, ed i Sindaci d'Olona, sotto comminatoria, passato detto termin e, di ogni esecujzione Reale de personale in forma della Regia Camera.

Fu pure intimato nel seguente giorno 29, e successivi, colli medesimi ABUTENTI, d'rdine del Conservatore, e del Regio Commiss° ad istanza del Regio Fisco, e Nobili Sindaci, PRECETTO, perchè non ardissero, né direttamente, né indirettamente, per sé, né per altri, d'allora in avanti costruire alcuna Chiusa attraversante il F. Olona, né porvi verun impedimento per divertire l'acque né per altro effettoi, nei siti ove vi erano chiuse, state otturate per ordine del prefato Conservatore e fatte distruggere, né fare in altri luoghi, né metter mano alle bocche otturate, sotto la pena di scudi 100 (cento) d'oro, d'esser applicati alla Regia Camera, per ciascuno, che si trovasse fatta Chiusa, postovi alcun impedimento, od usare di dette acque, come aver data in salvaguardia le bocche, acciocchè venissero custodite, e mantenerle di continuo stoppate in modo che per esse non potesse uscir acqua, sotto pena di applicarsi colme sopra, in casi di contravven zione.

Alli suaccennati AVVISO e Precetti nel I° ottobre dell'a. 1620, contraddicendo Giovanni Pietro CROCE, procuratore del detto Giovanni Pietro BIUMI, dedusse le eccezioni molte altre volte proposte, pretendendo tra le altre, di competergli l'uso delle acque, per essere egli pure concorso con tutti gli altri utenti, al pagamento del prezzo della TRANSAZIONE con la Regia Camera, asserendo d'averne esibiti, e dimostrati allo sesso Conservatore, li confessi, e le N. C. dispore al disopra del Ponte di VEDANO, e massime al sito ove si scaricavano la BEVERA e l'ANZA dall'Olona in sù, che non si potessero ritenere tali Chiuse, concludendo perciò, per la circoscrizione dé detti PRECETTI, nè dover sortire gli Avvisi intimati sì per la condanna, come per il pagamento dell'accesso, e visita Senatoria, alcun effetto altrimenti protestare di nullità ed interporre in ogni miglior modo l'appellazione &

Portatosi inoltre il susseguente giorno 6, Modesto DRALLO, come procuratore di Giuseppe suo Padre, e delli suddetti Filippo CASTIGLIONE, Prospero ORRIGONE, Giovanni Paolo ORRIGONE, Pietro Luigi BUZIO, denominato Frattina, ed Ambrogio PISSINA, con Giovanni Ambrogio FERRARIO, notaio di Milano, alla casa del Cancelliere PUSTERLA, fece ivi la proposta al medesimo Cancelliere, di non provvedere ad alcuna condanna, né passare ad altro irreparabile contro di loro, per il preteso conseguimento della Visita Senatoria, fatta superiormente al Ponte di VEDANO, e per altre asserite cause enunciate nelli suaccenati avvisi, e precetti, né innovare alcuna pendente l'appellazione, e nuovamente

Nel giorno stesso del detto mese, Francesco PICCINELLI, fece la sua comparizione, in cui propose alcune eccezioni, disse di possedere nella terra di GURONE, una pezza di terra prato di due pertiche, da lui, con altri uoi beni affittati, né sapere, se, come e quanto siano adacquate, né con quali acque, né aver esso fatto formare l'asserita chiusa, né cavo, per estrarre l'acqua medesima non essendo esso contravventore alle N.C. ed ecc, né credere aver potuto contravvenire il suo affittuario, chiedendo al Giudice Comm°

ordinarsi di non esservi luogo la condanna nelle pene degli Ordini e delle Grida, anzi doversi ottenere di questa Causa di togliersi da ogni molestia.

Anche Giovanni Battista CASTIGLIONE, e Gerolamo FARRERA, ambi di VARESE, nella loro comparizione di giorno 8 fatta davanti al Regio Giudice e Comm^o, dissero che vicino ai loro prati in GURO-NE, vi fosse un F o s s o M o r t o, con qualche acqua, per essere frammezzo a siti paludosi, non già l'asserita Roggia estraente acqua d'Olonza, ma non poter servire ai loro prati, per essere più alti; né constare poi che in essi vi fosse acqua del fiume, ma quand'anche vi fosse stata, averne chi la ragione, per essere stati avvisati al pagamento degli scudi 6.000 (seimila) delle loro contingenze, alla Regia Camera, fatti al Cancelliere PRANDONE, già deputato all'esigenza, conchiudendo doversi non procedere all'asserita condanna e nemmeno più oltre molestare.

Fecero in appresso li suddetti DRALLI e Consorti, nel giorno intimare lo stesso Cancelliere PUSTERLA, d'ordine del Regio Capitano di Giustizia, PRECETTO, alla forma delle Leggi difamare, affinché pendente l'appellazione, non facesse novità, sotto la pema di scudi 500 (cinquecento).

Altro pure in data 14 del medesimo ordine, come sopra, e ad istanza di Giovanni Pietro BUZIO, procuratore del dott. Francesco e fratelli ORRIGONI, di Pavolo dé PERI, e Pietro dé PAVOLI, venne intimato al Cancelliere l'effetto suddetto.

Poi nel giorno 15 d'ordine del Giudice e Comm^o dott. De CELAIJA ed a istanza del Regio Fisco, furono citati perentoriamente Battista PONTI, molinaro di Francesco GRIFFI in BIUMO Infer.; Giovanni Antonio BIANCHI, denominato il Tonone, molinaro come sopra; Ambrogio BOLOGNINO, affittuario del Mulino della CAVEDRA; TOMMASO detto il Folladore, molinaro come sopra; l'appellato MALNATE come fittabile degli sig. Gabriele PERUCCHETTI; Rigario VEDEMARI, come fittabile del dott. Coll.to Ippollito BIANCHI; Luigi FRATTINA di BIUMO Superiore; il dott. Coll.to Gian Pietro BIUMO di VARESE; la signora Laura ORRIGONE in BIUMO Inferiore; Giuseppe DRALLO, causidico di VARESE; Gian Paolo ORRIGONE in BIUMO di sotto; Pavolo dé PERI di CAMPAZZO; Filippo CASTIGLIONI di VARESE; Girolamo FERRERA - come prima; Francesco PICCINEKLLI, in BOSTI (leggi: Bosto); Giambattista CASTIGLIONE di VARESE; GiannAmbrogio PESSINA di MALNATE; Margarita PESSINA, detta la Befana, come sopra; e Pietro dé PAVOLI e compagni, dello steso luogo; a vedersi fare con opportuna Ordinanza condannatoria per causa delle denuncie contro di essi, portate negli atti, attese le rispettive ciascuno di loro contravvenzioni alle Nuove Costituzioni et Ordini, ecc. ecc.

Quindi anche li suddetti perentoriamente citati d'ordine del Regio Capitano di Giustizia, fecero intimare allo stesso Cancelliere PUSTERLA, precetti dello stesso tenore, in data 31 di ottobre.

Presentarono in appresso al detto Regio Giudice e Comm^o dott. dé CELAIJA sotto il giorno 5 novembre dell'anno 1620, una loro contraddizione, in cui petendo il già dedotto dagli antecedenti, unitamente a tutti gli altri utenti delle Acque d'Olonza, pagato non solo la rispettiva tangente, di scudi 6.000 (seimila), ma ancora in seguito; altra molta quantità di denari, per ordine di Sua Maestà Cattolica, per lo ché non fosse conveniente, che dovessero essere

privati della ragione dell'acque, comprate con lo sborso del prezzo delle medesime, chikedendo al prefato Regio Giudice Comm°, doversi loro concedere un termine competente a provare il loro antichissimo et immemorabile possesso, ed a fare le loro incombenze, con astenersi frattanto dall'ulteriore molestia, e condanna, altrimenti protestare di nullità, ed ogni ingiustizia, ed, in caso contrario, di nuovo appellare dalle dette condanne, e molestie, inerendo alla quale dimanda, concedette il Regio Giudice e Comm°, ed assegnò un termine di 10 (dieci) giorni, a fare qualunque loro difesa, ed altre incombenze, che volessero, et intendessero fare alla causa delle suaccennate denunzie; fatte per la contravvenzione alle N. C., ecc. ecc. come da termine del giorno 18 gennaio 1621.

Il 28 gennaio del 1621 -----

Il dott. Causidico Francesco PRESTINO, al Procuratore, a nome di tutti li mentovati Consorti, produsse "Tre Capitoli", citati nell'Ordinazione del Regio Giudice e Comm°, e a di lui istanza li Sigg. Nobili SINDACI del Fiume Olona, egfregeio avvocato Paolo RO', Gerolamo ROSSI, Sindaco Fiscale e Regio a vedersi prodursi alcuni Capitoli, quelli commettersi, pòrororarsi il termine a dar le prove, ed eleggersi il Cancelliere Provinciale per gli esami dei testimoni e farsi il Precetto Generale in forma con qualunque produzione di ragioni, e sotto il medesimo giorno, portò negli atti la contraddizione al detto terminedi giorni dieci, additando la proroga e una nuova concessione d'un altro termine competente.

Il 4 seguente Febbario comsegnò lo stesso Regio Commiss° al Conservatore Conte MELZI, la sua informaziolne circa le contraddizioni, e proteste come sopra, fatte dalli Possessori superiori al Ponte di Vedano, ed asserita, interposta appellazioone al SENATO, e richiesto il termine a far le prove, gli avesse assehnati giorni 10 (dieci), a pòrovare quanto volevano dentro in qujal fossero prodotti gli esibiti capitolie vendoli fatta istanza di ammetterli, si fosse egli prina creduto in dovere di subordinare le occorrenze alla superiore sua notizia per eseguire, le prescrizioni del suo regolamento su tale assunto.

Visti perciò gli A t t i al completo, ed ogni altro da vedersi, il tutto cosiderato, per evitare tutte le spese superflue ed iutili, attesa la nullità anche degli suddetti precetti, pendente l'appellazione surretta dal REGIO CAPITANO di GIUSTIZIA, Giudice incompetente, e contro ogni ragione conceduti, e principalmente contro la disposizione delle N.C., ecc.ecc. pubblicate, lo stesso Ministro Conservatore, passò alla

O r d i n a z i o n e del 19 detto mese
 nella quale incaricò il Regio Giudice e Commiss°, che rispetto alle spese fatte dalli Nobili Sindaci del Fiume Olona, nel far numerare, e togliere tutti gli impedimenti, che in esso erano contro la disposizione delle N.C. ecc., ed altri impedimenti da detta Causa, dovesse provvedere atti ulteriori, nonostante la detta protesta, Precetti, ed altre cose dalli suddetti disobbedienti dedotte, relativamente poi alle pene delli medesimi incorse, per le quali erano stati trasmessi li Precetti "ad allegandum", procedesse, ser, ser, contro di loro a farne la giustizia.

Inerendo a detta Ordinazione, furono tutti gli opposenti

del giorno 12 luglio, citati nel termine di giorni tre a dover aver pagato nelle mani del suddetto Cancelliere del Fiume, la somma, a ciascuno di essi tassata, per la rispettiva contingenza delle spese fatte, nella Visita Senatoriale, e nel far distruggere la Chiuusa, e gli Speroni esistenti sul letto del Fiume, sotto comminatoria ad'esecuzione reale e personale, anco alli Fittabili e Massari, e Pigionanti, in forma Camerale, e nel giorno 27 perentoriamente citati, a vedersi fare ogni oportuna Ordinazione, e condanna contro di loro, per causa delle suddette rispettive Contravvenzioni, per lo che, ad istanza del suddetto PRESTINO, procuratore del Jcc. BIUMI e degli altri Consorti, della L i t e, d'ordine dello stesso Capitano di Giustizia, fece intimare allo stesso Cancelliere PUSTERLA, nuovo consimile Decreto.

Riassunta dal Conserfvatore Valerio CONFALONIERI, terminato il suo biennio alla Pretura di CREMONA, la conservatoria del F. Olona, con un suo MEMORIALE, fece istanza il detto PRESTINO, procuratore, come sopra, perf ottenere dal Ministro l'ammissione dei Capitoli, la proroga del termine, e tal prove sopra li medesimi, volendo prikma sentire la Congregazione delli Nobili SINDACI del F.O., quella unitasi nel giorno 20 febbraio 1623, propose altro simile ricorso dello s tesso PRESTINO sopra il quale fu:

..... D e c r e t a t o
 25 febbraio 1623,

"Letto il suddetto "Memoriale" nella congregazione, è stato detto, che il Regio Commiss° e Giudice d'Ol., statuisca ai supplicanti un termine di girkik 20 (venti), a far le suddette prove".

Signat: CONFALONIERI.

Fu dunque il 22 aprile seguente, d'ordine del Regio Giudice e Commiss° Dé CELAIJA ed a istanza del Regio Fisco e delli Nobbili Sindici, statuito il termine di giorni 20 al detto PRESTINO come sopra, a provare sopra li Capitoli prodotti nel 18 gennaio del 1621 e con avviso del giorno 4 maggio, vennero citati, istanti esso PRESTINO, li Nobbili SINDICI, colli RFegii Adolvocati ed il Sindaco Fiscale, edotti a vedersi ammettere li suddetti capitoli, statuirsi il termine a proporre, ed eleggersi il Cancelliere PUSTERLA del Regio Ufficio d'Olona, perf l'esame dei testimoni, e farsi il Precetto Generale delle Parti, e sotto il 5 maggio lo stesso Giudice e Commiss° ammise li capitoli suddetti, fece l'elezione del Cancelliere provinciale per ricevere li testimoni da prodursi, ed il Precetto Generale delle parti, colle altre solite clausole, e formalità, e giuramento anche dei Testimoni, da esaminare nel Distreto di Varese, e suo Distretto.

L'anno 1624, alli 19 aprile,
 Inerendo la comparizione, ed istanza, fatta dal mentovato Francesco PRESTIBO, procuratore come sopra, ecc., il Luogotenente del Regio Giudice con previa citazione delli Nobbili Sindaci, e Regii Fiscali, addetti, pubblicò ed aprì processo avanti a Lui, e come sopra contro li medesimi Nobbili Sindici e Regii Fiscali, e li detti sacramenti, ed attestazioni delli testimoni esaminati, ordinazione di darsene la copia a tutte le Parti, e salva la ragione di definire il giuramento suppletivo.

L'anno 1625, il 28 di ottobre
 essendosi congregati avanti al predetto Senatore Conservatore CON-
 FALONIERI, li detti Nobbili Sindaci, benne loro proposto, che dall'
 Ing.re Giacoo Filippo MONTE, e ra stato significato d'esservi strada
 facilissima per introdurre nel Fiume Ol., tutta la quantità d'acqua
 viva, continua, che si fosse voluto, con aver esso ingegnere dimo-
 strati li disegni dei s i t i da lui visitati, dalli quali si
 sarebbe potuto estrarre acqua, fu determinato che, attesa la di-
 sposizione del Ministro Conservatore, il sig. Frnacesco PAGNANO, il
 Sincao Decano, il detto Ingegnere MONTE, con l'intervento del Luo-
 gotenente, del regio Giudice e Comm°, del Cancelliere Provinciale e
 con l'assistenza dei campari del Fiume, si trasferissero alla Visi-
 ta di detti, ed altri siti, rimati capaci, ad introdurre acqua nell'
 Olona, con farne il sig. Pagnano, come l'Ingegnere MONTE, relazione
 delle risutanze col disegno delli siti e dei luoghi stimati li più
 opportuni allo stesso Magn.co Senatore Conservatore.

N o t a d e l c o p i a t o r e

(Da tal data sino all'anno 1637 si annota una pausa nella descrizio-
 ne delle vicende del fiume, che senza dubbio alcuno possa addebi-
 tarsi alla grave situazione politica e sociale di quel tempo, che
 vide avvenimenti eccezionali, come la guerra dei 30 anni, e la fa-
 mosa pestilenxa di Manzoniama memorie, con susseguiri di occupazio-
 ni militari in tutta la Valle Olonma e nel Milanese, che portarono
 al collasso delle sventurate popolazioni, con riflessi duratuti che
 si protresarfeoi anche per il secolo seguente.
 La continuazione del memoriale segueperciò a partire dall'a. 1637).
 (Luigi Carnelli)

Il Magnifico Conservatore Senatore POZZOBONELLI, succedu-
 to nel grado di Conserfvatore, reso edotto dei gravi abusi, delle
 ujsur pazioni e diversioni dell'acqua del Fiume, il tutto parteci-
 pato e discorso colli Nobbili Sindici, fece la sua Ordinazione, di
 tenete che li sigg. Cesare CAGNOLA, e Giacomo CRIVELLI, altri d'es-
 si Nobili Sindici, coll'intervento del Regio Giudice Commiss°, Can-
 celliere, Ingegnere, ed assistenza d'uno dei campari del fiume, li
 detti Cancellieri ed Ingegneri, descrivessero tutte le bocche rotte
 e non modellate, quale che non avevano Soratore; tutti li prati ir-
 rigiati con le acque del Riale di Parabiago, e bocchelli di RO', o
 che in altro modo erano epurgate, tutti gli scannoni che si ritro-
 vavano sulla rippa, e le acque estratte da chi, e come, ed ove si
 abusassero; visitassero ancora tutte le fontane, solite a spazzar-
 si, e purgarsi, calcolando l'ingegnere la spesa necessari a per far
 loro la spurgazione, come pure le altre SORGENTI, con farne di
 tutto una specifica informazione, conferendo a questo effetto tut-
 ta l'autorità al detto Regio Comm° e Giudice, di far intimare gli
 Precetti Penali Speciali, alli Consoli e alli Sindici delle Terre
 che alli particolari, acciocchè per adempimento di questa Sua Or-
 dinazione, dassero ogni aiuto, e favore per le opportune informa-
 zioni, col pagamento di mercedi convenienti per il tempo della
 loro assistenza, da farsegli per detto Regio Giudice Commissario,
 e ripetersi da tutti gli Utwnti, come sopra.

L'anno 1638
 i Nobbili Sindici del Fiume, nella loro comparizione del 26 agosto, presentate le lettere ottenute, sopra il ricorso del SENATO, in data 25 (antecedente) dirette al senatore Otto CAIMO, surogato Conservatore, addimandarono, l'imposizione di una TAGLIA (imposta) di soldi 6 (sei) pòer ciascuna pertica di beni, e di Lire 6 (sei) per ogni MULINO che aveva l'uso delle acque dell'Olonza, la quale taglia fu stabilita, per ordine dello stesso Ministro Conservatore, sotto lo stesso giorno, emanata colla elezione di Bernardo MANGIACAVALLLO alla scossa, a n c h e dei r e s i d u i D E B I T O R I, delle tasse antecedenti, imposte con l'assegno di un "soldo" per ogni lira, giusta il solido e col privilegio dell'esecutività Camerale, e questa per convertirle nelle spese dello spurgo delle dette FONTI e S ORGENTI superiori, e della Visita Generale del Conservatore; per necessario provvedimento della modellazione delle bocche, della formazione, disbrigo, spurgo dei Soratori, ed inconvenienti, come sopra (segnalato) dal prefato Supremo TRIBUNALE.

Prima d'intraprendere la detta visita, aveva il detto Conserfvatore fatta pubblicare ed affliggere nel Borgo dj Varese, e in tutti i luoghi superiori ed inferiori al Ponte di Vedano, sino a questa Città, la grida generale del 21 aprile dello stesso anno, colla comminatoria apposta in fine della medesima, che, passato il termine statuito agli Utenti, a ridurre le cose alle N. C. ed alla forma ecc. ecc. sarebbe passato il Regio Conservatore, contro gli INOBBEDIENTI, alli rimedi in questo ultimo capo specificato.

Era già stata adempiita nella precedente visita dell'anno 1637 e descrizione incaricata, come sopra, precisata Ordinazione dal precedente Conservatore POZZOBONELLI, onde :

L'anno 1639
 avendo sopravvenuta una sstraordinaria S I C C I T A' universale, per cui atteso il mancamento delle acque, causate anche dagli impedimenti fatti sul fiume, lì Terrieri di LEGNANO in giù, erano necessiti provvedere al PANE per MILANO, per il sostentamento delle loro famiglie, coll'Editto del 17 maggio, ordinò sotto rigorose pene, l'interramento di tutte le bocche e bocchelli, ed aperture, dal principio sino alla fine del fiume, per giorni 15 (quindici), proibita eziandio alli molinari l'irrigazione delli loro isolini, e compresi altresì il RIALE di PARABIAGO ed il BOCHELLO di RO', con espresso comandamento agli utenti delle bocche e bocchelli rotti, e senza portine, di non farsi disinterrare anche dopo passati i 15 giorni, se prima, previa licenza, e cn l'intervento del Regio Giudice Comm°, Cancelliere, Ingegnere, Campari, dovendosi rimettere le so(g)lie, non si fossero accomodati alla forma degli Ordini, e poste le portine colli suoi gattelli, qual EDITTO, fu pubblicato ed affitto in Varese, Biumo Superiore ed Inferiore, Malnate, Gurone, Bizozzero, Vedano, come dalla relazione del Trombetta di questa Città, ivi, spedito.

Il 24 del mese di maggio, trovandosi il Regio Giud. Comm° in visita e facendo le diligenze incaricategli per venire in chiaro dei contravventori al detto Editto, nelle parti superiori al Ponte di Vedano, nn vi fu chi volesse indicare le Padroni dei prati, che abusavano delle acqu e del fiume, e fattane relazione al Prefato

Conservatore, DECRETO' esso, che si segu estrassero tutti li FIEMI da TAGLIARE, presso il comune, ove si ritrovassero, affinché li comparendi Padroni, per il loro rilascio, si potesse procedere contro di loro.

Lo stesso 7 del mese, fu per l'esecuzione del detto Decreto, d'ordine del R°. Giud. Comm° trasmesso alli Consoli, Comunità, et Uomini di BIUMO Superiore et Inferiore, Malnate, Gurone e Bizozzero, Lozza e Vedano, il sequestro di tutte le erbe e i fieni ch'erano pendenti nelli prati, situati nel territorio loro, acciò ch'è li custodissero, né li rilasciassero, senza una particolare licenza scritta, ad alcuna persona, licenza sottoscritta dal Cancelliere Provinciale, sotto la pena di scudi 100 (cento) d'oro, da essere applicati alla Regia Camera, in caso di inobbedienza.

Il 18 seguente Luglio, sussistente tutta la siccità, venne per ordine del Senato Ecc.mo, e dello steso Conservatore, concesso e fatto pubblicare, consimile, ma più RIGOROSO E D I T T O dell' interrimento per giorni 30 continuo, di tutte le Bocche e Bocchelli Riali, Scannoni, Rotture ed Aperture, senza eccezione alcuna, dal principio alla fine del Fiume, sotto le PENE non soltanto PECUNARIE, ma ancora di CATTURA e CORPORALI, sul fatto, per l'assoluta totale osservanza, in seguito à processi da formarsi contro li Trasgressori, e cn penalità inemissibili.

Furono incaricati il Regio Podestà di VARESE, per la parte del SEPRIO Superiore, ed il Regio Vicario del SEPRIO Inferiore, in Gallarate, a visitare e pelustrare il Fiume, e, segnatamente riconoscer e, se veniva adempiuto il comandata interrimento delle bocche ed altre aperture, ed a procedere contro gli inobbedienti, e a far relazione, come infatti riferirono e cioè :

"Il Regio Podestà di Varese, in uno dei suoi rescritti delli giorni 6 e 8 agosto 1639, partecipò al zelante Conservatore, alcuni abusi osservati supoeriormente al Ponte di Vedano, dentro il suo Distretto, ed il Regio Vicario del Seprio Inferiore con sua lettera dell'8 agosto, d'aver osservato diverse bocche mal interrate e fatte poi, per suo ordine in buona forma otturare, alli qu ali il Conservatore riscontrò la mente del Senato, e Sua, di doversi essi procedere e conseguire dalli Contravvenienti all'Editto, anche tutte le spese relative alle rispettive visite e dipendenti".

Seguì l'anno 1640 per un 'uguale S I C C I T A', fece esso Consevatore CAIMO, uniforme Editto del g. 3 agos to, perf interrimento delle bocche, come sopra dal principio sino alla fine del Fiume, per g. 20 (venti) continui, il quale fu promulgato ed affisso anche in VARESE, ed in altre terre del Distretto, perf l'immancabile di lui esecuzione.

Lo stesso anno fecero ricorso al Tribunale Supremo di Giustizia li Nobbili Sindaci, implorando nonostante la renitenza di diversi Possessori al concorso della loro TANGENTE delle spese di IMPOSTA, conosciuta necessaria per difendersi dal pagamento delle annate passate, e future, pretese dal Regio Fisco, ottennero lettere del 15 settembre dirette al prefato Conservatore, perf la convenevole provvidenza, il quale nel giorno 12 gennaio 1641, passò ad ordinare la TASSA di Lire 6 (sei) per ciascun MULINO, ed altro EDI-

FICIO ruotante sul fiume Olona, e doversi perciò trasmettere gli avvisi per il pagamento; non tanto alli PADRONI, quanto alli affittuari, colla comminatoria del precetto esecutivo, in forma Camerale, avendo eletto Francesco ORLANDO di R(h)O' esattore, assegnandoli per l'esigenza la provvisione di soldi UNO per Lira,

Vennero perciò fatti intimare bper ordine del Regio Giudice e Comm° ad istanza delle Nobb. Sindaci, fra gli altri possessori dei Mulini, gli avvisi del giorno 20 gennaio, agli infrascritti superiori al Ponte di Venano, di dover pagare nelle mani del succennato ORLANDO, lo sottostanti somme, colla comminatoria, passato il termine, d'esecuzione Reale e Personale, come sopra, cioè :

- agli Eredi d.fu Gaspare PORCARA - Varese - p.Mulini 2, L.12.12
- alle RR.Madri d. SACRO MONTE - Varese - p.Mulini 2, L.12.12
- alli RR.Padri di S.VITTORE - Milano - Mulini 1, L. 6. 6
- agli Affittuari d. Magn.Sen.Matteo BIUMI - Mulini 2
- e Folla 1 L.18.18

- agli Eredi di Gio Batta BIANCO - Velate - Mulino 1 L. 6. 6
- alli Sigg. Frarelli GRIFFI - - Mulini 1 L. 6. 6
- al Sig. Francesco ROVERE - - Mulino 1
- Maglio 1 L.12.12
- al Rev. Prete don Giacomo ZENO - - Mulino 1 L. 6. 6
- agli Eredi d. Gio Ant. FRASCONE - - Mulino 1 L. 6. 6
- agli Eredi di G.Pietro CALDERARO-- Mulino 1 L. 6. 6
- a Giovanni FORENGO - - Maglio 1 L. 6. 6
- agli Eredi d.G.ppe DRALLI - - Mulini 2
- e Folla 1 L.18.18
- a Giuseppe ORRIGONE - Biumo I. Mulino 1 L. 6. 6
- al Fittabile dell'ABBAZIA della
CAVEDRA, - Varese - Mulino 1
- e Pista Olio L.12.12
- alli Sigg. Raffaele e Gio Ambr.
PESSINA - Malnate- Mulino 1 L. 6. 6
- ad Antonio TESORINO - Gurone - Mulino 1 L. 6. 6
- a Gio Pietro MARTIGNONE - Vedano - Mulino 1 L. 6. 6
- alli Sigg. ODESCALCHI - Vedano - mulini 2 L.12.12

e come dalla Relazione delle rispettive intimazioni delli suddetti avvisi, fatti alli nominati Individui, e rispettive loro famiglie,

il 16 febbraio dell'anno 1641
fu in seguyito concesso dal medesimo Regio Comm° ai Nobbili Sindaci, PRECETTO ESECUTIVO, del 4 seguente marzo, in pregiudizio alli prenominati Individui di Varese ed altri Luoghi Superiori al ponte di Vedano, non compreso il predetto amplissimo Senato BIUMO, colla premonizionedi un giorno agli Eredi di Gaspare PORCARA, e di G.ppe ORRIGONE, ed agli Eredi di Antonio FRASCONE; dell' ABBADIA della CAVEDRA, allora Commendata al Cardinale Arcivescovo di MILANO.

Ad istanza del regio Fisco, furono d'ordine dello stesso Giudice e Commiss° Regio, citato con un precetto del giorno 8 successivo aprile fra gli altri li sottoscritti Fittabili, dei prati superiori al Ponte di Vedano, nelli sottonotati territori, ad allegare le cause, per le qujalo non dovessero essere condannati nelle

pene delle N.C., et Ordini ecc. ecc. e cioè :

- Cesare CASTELLI, detto il Rosso
- Pietro del MAGONE,
- Mastro Giacomo di BAIRA,

per essere riconosciuti a dintroddurre per mezzo di Chiuse, attraversanti il Fiume, con scannoni nella ripa d'Olonza, le acqua in gran quantità di prati di Giovanni Antonio BUZZI, situati nel territorio di Sant'Ambrogio, sopra VARESE.

- Giovanni MALNATO, per la introduzione, come sopra, nei prati di Giovanni Antonio Bianchgi, posti in territorio di Biumo Superiore.

- Giacomo PEDRONE; Cristoforo GANNA; Pietro BELMONTE, perf l'immissione, come sopra, sul prayo del Rev,do Prete Giov. Maria DRALLI. in Biumo Superiore.

- lo stesso per Pietro Bernardo e Francesco BELMONTE, per l'immissione come sopra, quali fittabili del Sacerdote DRALLI, nel medesimo territorio.

- Bernardo SOLDATO per la derivazione, come sopra, alli suoi prati in vicinanza del di lui M A G L I O.